

ACCORDO IN MATERIA DI "ALTA FORMAZIONE" AI SENSI DELLA L. 448/2001, ART. 19 COMMA 14.

L'art.19, comma 14 della legge 448/2001 (legge finanziaria per il 2002) invita le Pubbliche Amministrazioni a promuovere iniziative di alta formazione del proprio personale favorendo la partecipazione dei dipendenti ai corsi di Laurea anche triennali, organizzati anche con l'impiego delle metodologie di formazione a distanza.

In relazione alla citata norma, le parti convengono che, nei limiti delle ordinarie risorse finanziarie destinate all'aggiornamento ed alla formazione del personale, possano essere rimborsate le quote di iscrizione ai corsi di Laurea presso Atenei pubblici o privati.

Per i corsi di Laurea presso Università private, la misura rimborsabile viene stabilita in € 800, corrispondenti all'ammontare medio della quota d'iscrizione alle Università pubbliche.

In tale quadro si conviene altresì che, per quanto attiene alle esigenze di questa A.D., le relative risorse finanziarie possano essere individuate nelle quote attribuite per la formazione agli organi programmatori.

Ogni singolo D.P., nell'ambito di tali quote, dovrà riservare alle iniziative in questione, un importo entro il limite del 7% dell'intera somma disponibile per l'Es. fin. di riferimento.

Il presente accordo viene approvato in attesa della contrattazione integrativa sulla nuova piattaforma per la razionalizzazione dell'attività formativa e potrà costituire oggetto di successive modifiche e/o integrazioni. Per quanto attiene ai requisiti minimi le parti convengono che siano:

- L'attinenza del corso di Laurea anche triennale, con le attribuzioni istituzionali dell'A.D. Circa l'individuazione dell'attinenza del corso di Laurea con le attribuzioni istituzionali di questa Amministrazione, si è convenuto di fare riferimento -per quanto concerne le Lauree Magistrali -ai titoli di studio previsti dal Nuovo Ordinamento Universitario corrispondenti in base alla tabella di equiparazione di cui al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 -ai vecchi titoli di studio previsti per i profili professionali di cui al DPR n. 1219/84 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai corsi di Laurea Triennali che abbiano specifica attinenza con le Lauree Magistrali. Si è convenuto, inoltre, di fare riferimento ai requisiti per l'accesso ai nuovi profili professionali previsti dal Nuovo sistema di classificazione del personale civile (NSC). Si allega a tal fine la tabella riepilogativa delle classi di laurea triennali (L) e magistrali (LM).
- il conseguimento, nel corso dell'anno accademico di interesse, di almeno 30 crediti formativi. Nel caso di iscrizione ad un corso di laurea in regime di part-time, il superamento di almeno la metà dei crediti formativi previsti, fermo restando che verrà rimborsato un importo pro quota in funzione del regime di part-time prescelto, della somma corrispondente a quella che il dipendente avrebbe sostenuto in regime full-time.

Qualora, nell'ambito dell'area di pertinenza di ciascun organo programmatore, il numero di dipendenti aventi titolo risultasse maggiore rispetto alle risorse finanziarie disponibili, si concorda l'adozione dei seguenti criteri in ordine di priorità:

1. i dipendenti che abbiano sostenuto o che stiano svolgendo la tesi di Laurea (in ordine di priorità: Laurea Magistrale e a ciclo unico, Laurea triennale);
2. in ordine decrescente, i dipendenti che siano iscritti:
 - all'ultimo anno di corso
 - al penultimo anno di corso
 - a seguire fino al primo anno di corso
3. all'interno del punto 2, fermo restando l'ordine decrescente in esso indicato, i dipendenti che abbiano superato percentualmente il maggior numero di crediti formativi rispetto a quelli previsti per l'anno di riferimento;
4. a parità di condizioni, saranno preferiti i dipendenti con minor reddito complessivo riferito al nucleo familiare;

In merito ai criteri di selezione, si precisa ulteriormente che:

- il periodo massimo per poter beneficiare dell'iniziativa in questione è stato individuato nella durata del corso legale di Laurea e coinciderà con l'integrale durata del corso solo nell'ipotesi di ammissione al finanziamento sin dal 1° anno accademico limitandosi, negli altri casi, alla durata legale residuale del corso di Laurea. Sono esclusi gli anni fuori corso.
- in relazione alla possibilità di effettuare corsi di Laurea utilizzando la metodologia a distanza (E-learning), si è convenuto di considerare tra i destinatari anche i dipendenti che facciano ricorso a tale metodologia.